



Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

ORDINANZA

N. 16 DEL 30/04/2020

OGGETTO:

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI E RELATIVE MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 NEL COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

VISTI i DPCM successivi in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 20.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10/04/2020 e 26/04/2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 1 lettera z) del DPCM del 26.04.2020 che stabilisce che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

RICHIAMATI i D.L. 17 marzo 2020, n° 18 e il D.L. 25 marzo 2020, n° 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e ;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 20/03/2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28/03/2020;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21/03/2020, n. 35 del 29/03/2020, n. 36 del 03/04/2020, n. 39 del 06/04/2020, n. 40 del 07/04/2020, n. 41 del 09/04/2020 e n. 43 del 13/04/2020 recanti "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19". Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

PRESO ATTO che al punto 11 del Decreto del Presidente Della Giunta Regionale del Piemonte n. 43 del 13/04/2020 è previsto: " che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionate per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento";

CONSIDERATO che l'area mercatale del comune di Limone Piemonte, si estende per la principale strada del paese (via Roma) con numerose vie di accesso e di esodo, area per la quale non è possibile garantire un adeguato controllo delle disposizioni di sicurezza né impedire spontanee forme di assembramento né far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

VISTA la relazione tecnica "*Piano sicurezza mercati e fiere su aree pubbliche*" dello Studio *Staffprogetti* con sede in C.so Carlo Brunet, 7 - 12100 Cuneo (CN), registrata al protocollo comunale 3171 in data 30 aprile 2020, nella quale si afferma che "*la recente fase emergenziale COVID-19, richiede ulteriori parametri di sicurezza di cui è richiesto il rigoroso rispetto. Le prescrizioni in materia sono state opportunamente indicate in tutte le disposizioni emanate a seguito della dichiarazione di stato d'emergenza e i successivi divieti impartiti dagli organi centrali e periferici preposti, ma che in estrema sintesi (non esaustiva), per le attività mercatali si possono riassumere almeno nelle seguenti: i) distanziamento sociale tra le persone che accedono al mercato; ii) contingentamento delle persone presenti, intese come numero massimo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone e di almeno un metro tra persone e strutture ed aree di vendita; iii) limitazione delle persone che accedono al mercato a poter manipolare direttamente l'oggetto, manufatto, alimento in esposizione e/o vendita; iv) il controllo da parte della Polizia locale sul rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di sicurezza e prevenzione anti contagio COVID-19 per le modalità di accesso e distanza interpersonale da rispettare, oltre alla dotazione di mascherine protettive*";

CONSIDERATA la conclusione della suddetta relazione tecnica, con la quale si richiede all'amministrazione comunale di valutare con la massima urgenza l'identificazione di una area alternativa che garantisca i requisiti di sicurezza sopra indicati;

VISTA la linea di indirizzo espressa dalla giunta comunale in data 30 aprile 2020;

VERIFICATO che:

- l'area ubicata in Piazzale Boccaccio ha caratteristiche strutturali tali da consentire lo svolgimento del mercato in discorso, nel rispetto delle condizioni stabilite nei suddetti decreti e indicate nella relazione tecnica;
- il trasferimento temporaneo del mercato settimanale di via Roma in tale area può essere attuato previa installazione degli allacciamenti alla rete elettrica, già in fase di predisposizione;
- l'ampiezza della superficie di tale area consente di rispettare i suddetti criteri sia per quanto riguarda la disposizione dei banchi di vendita sia in relazione allo spazio a disposizione dei clienti al fine di evitare assembramenti;

RITENUTO:

- di consentire lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì, trasferendolo nell'area sopra individuata (piazzale Boccaccio) al fine di poter garantire le specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti;
- di disporre che l'accesso al pubblico al mercato possa avvenire con orario massimo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con possibilità, per chi si trova all'interno dello stesso, di concludere gli acquisti anche dopo tale orario;

RITENUTO inoltre di disporre le seguenti condizioni:

- presenza di un numero adeguato di volontari della CRI comitato Limone Piemonte;
- presenza di almeno un operatore di Polizia Locale come prescritto dal D.G.P.R. n.43 del 13 aprile 2020;
- predisposizione di un adeguato transennamento atto a garantire un'entrata ed un'uscita distinte e opportunamente presidiate dai suddetti volontari della CRI;
- gestione del flusso di persone affinché il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel mercato non sia superiore al doppio del numero dei banchi di vendita presenti;
- divieto di attesa del servizio per ogni singolo banco di vendita per più di due clienti;
- accesso al mercato consentito ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona;
- obbligo di rimanere a distanza di sicurezza di almeno un metro sia dai venditori che dagli altri clienti;
- obbligo di utilizzo di mascherine e guanti monouso sia per i venditori che per i clienti, come da ordinanza sindacale n.9 del 03 aprile 2020;

RITENUTO quindi che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività di questo Comune ed allo stato di evoluzione del contagio, si ritiene necessario adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e DPGR sopra citati, nel rispetto dei limiti imposti dal D.L. 12/2020, adottando il presente provvedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'Art. 50 del D.lgs n.267 del 18-08-2000;

RICHIAMATA la propria ordinanza nr. 11 del 14/04/2020, con la quale veniva disposta la sospensione del mercato settimanale fino al 03/05/2020 in via precauzionale, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

ORDINA

- 1) a far data dal 7 maggio 2020 e fino a revoca la riapertura del mercato settimanale del giovedì relativamente al settore alimentare, per le motivazioni espresse in premessa, trasferendone temporaneamente la sede da via Roma a Piazzale Boccaccio;
- 2) di riconoscere che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologia da COVID-19, sia necessario, per garantire le misure di sicurezza sanitaria nello svolgimento dei mercati del settore alimentare del giovedì, prevedere la presenza di volontari della CRI comitato Limone Piemonte;

- 3) di stabilire che l'accesso del pubblico al mercato possa avvenire con orario massimo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con possibilità, per chi si trova all'interno dello stesso, di concludere gli acquisti anche dopo tale orario;
- 4) di stabilire che lo svolgimento del mercato possa avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - o presenza di un numero adeguato di volontari della CRI comitato di Limone Piemonte;
 - o presenza di almeno un operatore di Polizia Locale come prescritto dal D.G.P.R. n.43 del 13 aprile 2020;
 - o predisposizione di un adeguato transennamento atto a garantire un'entrata ed un'uscita distinti e opportunamente presidiati dai suddetti volontari della CRI;
 - o gestione del flusso di persone affinché il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel mercato non sia superiore al doppio del numero dei banchi di vendita presenti;
 - o divieto di attesa del servizio per ogni singolo banco di vendita per più di due clienti;
 - o accesso al mercato consentito ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona;
 - o obbligo di rimanere a distanza di sicurezza di almeno un metro sia dai venditori che dagli altri clienti;
 - o obbligo di utilizzo di mascherine e guanti monouso sia per i venditori che per i clienti, come da ordinanza sindacale n.9 del 03 aprile 2020;
- 5) di disporre che l'operatore di Polizia locale presente durante le operazioni mercatali effettui adeguati controlli e, se del caso, applichi le sanzioni previste per la violazione al presente provvedimento e/o alle norme sopra richiamate.

DISPONE

La notifica del presente atto:

- ai concessionari dei posteggi sul mercato settimanale del giovedì
- alle associazioni di categoria interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Limone Piemonte ed è trasmesso in copia a: - S.E. il Prefetto di Cuneo; - Stazione Carabinieri di Limone Piemonte; - Settore Polizia di Frontiera di Limone Piemonte; - Sig. Questore di Cuneo; - Comando di Polizia Locale; - Sig. Presidente della Giunta Regionale del Piemonte; - ASL CN1 Servizio Igiene e Sanità Pubblica e C.R.I Comitato di Limone Piemonte.

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento/notifica, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento/notifica del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 30/04/2020

IL SINDACO
Dott. Massimo Riberi

